*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 118° — Numero 314

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 17 novembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **824**.
**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

didattica della storia;
storia dell'Africa;
comunicazioni di massa;
scenografia e storia della regia teatrale;

storia della lingua francese;
storia della civiltà e della tradizione classica;
filologia italiana;
storia delle origini cristiane;
lingua francese;
didattica delle lingue moderne;
storia del melodramma;
storia della critica d'arte;
storia dell'architettura;
sociologia dell'educazione;
sociologia del lavoro;
sociologia dei processi culturali.

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

didattica della storia;
storia dell'Africa;
comunicazioni di massa;
scenografia e storia della regia teatrale;
storia della lingua francese;
storia della civiltà e della tradizione classica;
filologia italiana;
storia delle origini cristiane;
lingua francese;
didattica delle lingue moderne;
storia del melodramma;
storia della critica d'arte;
storia dell'architettura;
sociologia dell'educazione;
sociologia del lavoro;
sociologia dei processi culturali.

Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

didattica della storia;
storia dell'Africa;
comunicazioni di massa;
scenografia e storia della regia teatrale;
storia della lingua francese;
storia della civiltà e della tradizione classica;
filologia italiana;
storia delle origini cristiane;
lingua francese;
didattica delle lingue moderne;
storia del melodramma;
storia della critica d'arte;
storia dell'architettura;
sociologia dell'educazione;
sociologia del lavoro;
sociologia dei processi culturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *novembre* 1977
*Registro n.* 125 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **825**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Villacidro.**

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ales 1° marzo 1974, integrato con due dichiarazioni rispettivamente datate 11 ottobre 1974 e 3 febbraio 1976, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Villacidro (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1977
*Registro n.* 23 *Interno, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1977, n. **826**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Lorenzo, in Visso.**

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Spoleto e Norcia 1° novembre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Fematre del comune di Visso (Macerata), e di S. Lorenzo, in frazione Riofreddo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1977
*Registro n.* 23 *Interno, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1977, n. **827**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Pontelungo, in Albenga.**

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 1° settembre 1974, integrato con dichiarazione 13 maggio 1975 e con altro decreto datato 18 ottobre 1976, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Pontelungo, in Albenga (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1977
*Registro n.* 23 *Interno, foglio n.* 280

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

**Sostituzione del segretario della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, concernente le norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero;

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 397, che modifica l'art. 6 del predetto regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, che riguarda la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero degli scambi e le valute;

Ritenuto che in base al predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 310 la commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 130, concernente la composizione di detta commissione per il biennio 1976-77;

Vista la lettera dell'Ufficio italiano dei cambi n. 2849 del 23 agosto 1977;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del segretario della commissione, avv. Fernando Gorzio, stanti le sue condizioni di salute;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1977, a parziale modifica del sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1975, viene nominato segretario della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, in sostituzione dell'avv. Fernando Gorzio, vice direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, il dott. Gaetano Mastroviti, procuratore dell'ufficio medesimo.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1977
*Registro n.* 22 *Tesoro, foglio n.* 85

**(11932)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1977.

**Sostituzione di un membro della commissione centrale per i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali per la tenuta del ruolo agenti e rappresentanti di commercio.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ed in particolare l'art. 8 che dispone la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969 recante norme di attuazione della legge sopra indicata;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975, riguardante la ricostituzione della suddetta commissione centrale;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976, ed il decreto ministeriale 13 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1977, riguardanti la sostituzione di alcuni componenti la commissione suddetta;

Considerato che il dott. Pesce Ermanno, membro effettivo designato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore generale dell'ente;

Vista la nuova designazione pervenuta dal suddetto ente;

Decreta:

Il dott. Braganò Francesco, designato dall'Enasarco - Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, è nominato membro effettivo della sopracitata commissione centrale in sostituzione del dottor Pesce Ermanno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1977

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *settembre* 1977
*Registro n.* 10 *Industria, foglio n.* 221

**(11870)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

**Sostituzione di un componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, all'art. 3 in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 25 giugno 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1974, con il quale il dott. Giorgio Stupazzoni, direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato nominato componente del suddetto comitato fino al 6 gennaio 1979 in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto che il dott. Giorgio Stupazzoni in data 18 aprile 1977 ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore generale della produzione agricola del suddetto Ministero;

Visto che l'art. 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è rappresentato nel comitato stesso da due suoi funzionari;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il dott. Giorgio Stupazzoni, dimissionario, con il dott. Alfredo Radicioni, dirigente superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Alfredo Radicioni è nominato componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, in sostituzione del dott. Giorgio Stupazzoni ed in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il dott. Alfredo Radicioni resterà in carica fino al 6 gennaio 1979, compimento del terzo quinquennio della originaria nomina del comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CARTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1977
*Registro n.* 18 *Agricoltura, foglio n.* 46

**(11869)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1977.

**Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Belluno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota n. 4492 del 19 luglio 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Belluno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente*:

Curatolo dott. Vincenzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

*Membri*:

Salerno ing. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Sartorel Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Penso dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guarnier Carlo, Viale Adelchi, Sbardella Giovanni, Speranza Severino, Roncen Mario, Masenz Luciano e Piol Quinto, rappresentanti dei lavoratori;

Neri Mario, Zorzi Giuseppe, Tormen rag. Gianvittorio e Carnielli Tomaso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Garna Paolo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(11705)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

**Riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di lire 315 miliardi prevista dall'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, il quale stabilisce che il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato, per l'anno finanziario 1977, di lire 330 miliardi per l'attuazione da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo, relativi in particolare alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 medesimo;

Visto l'art. 4 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che demanda al C.I.P.E. il riparto di tale somma, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la proposta di riparto, tra le regioni e le provincie autonome, di detta somma, formulata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° agosto 1977, con nota n. 23167, e successivamente modificata con nota n. 23673 del 15 settembre 1977;

Visto l'art. 13 della legge n. 281/1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della medesima legge siano determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della legge n. 281/1970;

Visto il parere positivo espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 14 settembre 1977;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta dell'11 ottobre 1977, della predetta somma di lire 330 miliardi, stanziata nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, per l'esercizio finanziario 1977, ha deliberato di accantonare la somma di lire 15 miliardi e di ripartire, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 315 miliardi così come segue: Bolzano 5.072 milioni di lire, Trento 4.489 milioni di lire, Piemonte 22.682 milioni di lire, Valle d'Aosta 1.199 milioni di lire, Lombardia 16.162 milioni di lire, Veneto 18.863 milioni di lire, Friuli-Venezia Giulia 5.775 milioni di lire, Liguria 4.984 milioni di lire, Emilia-Romagna 16.208 milioni di lire, Toscana 13.041 milioni di lire, Umbria 7.278 milioni di lire, Marche 11.759 milioni di lire, Lazio 20.053 milioni di lire, Abruzzo 12.115 milioni di lire, Molise 7.560 milioni di lire, Campania 27.481 milioni di lire, Puglia 31.525 milioni di lire, Basilicata 12.172 milioni di lire, Calabria 28.463 milioni di lire, Sicilia 34.001 milioni di lire, Sardegna 14.118 milioni di lire;

Ritenuto che nella ripartizione della predetta somma tra le regioni a statuto ordinario e speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome della disponibilità di lire 315 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare agli interventi previsti in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 315 miliardi, stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977, è determinata come segue:

| Regioni e provincie autonome | Milioni di lire |
|---|---|
| Bolzano | 5.072 |
| Trento | 4.489 |
| Piemonte | 22.682 |
| Valle d'Aosta | 1.199 |
| Lombardia | 16.162 |
| Veneto | 18.863 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5.775 |
| Liguria | 4.984 |
| Emilia-Romagna | 16.208 |
| Toscana | 13.041 |
| Umbria | 7.278 |
| Marche | 11.759 |
| Lazio | 20.053 |
| Abruzzo | 12.115 |
| Molise | 7.560 |
| Campania | 27.481 |
| Puglia | 31.525 |
| Basilicata | 12.172 |
| Calabria | 28.463 |
| Sicilia | 34.001 |
| Sardegna | 14.118 |
| Totale | 315.000 |

Art. 2.

La spesa di lire 315 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1977*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 297*

**(12039)**

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

**Riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della somma di L. 26.070.000.000 corrispondente al conguaglio, per l'anno finanziario 1977, della quota variabile di cui all'art. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 356, concernente nuove disposizioni per la finanza regionale.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970 che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281/1970 che prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge medesima siano determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, che stabilisce che l'ammontare del fondo, istituito dall'art. 9 della legge n. 281/1970, sia costituito, alla lettera *b*), da una quota variabile, corrispondente all'applicazione, alla quota fissa di lire 315 miliardi, dell'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975 e risultante dalla relazione generale sulla situazione del Paese;

Visto l'art. 66, comma secondo, della legge 23 dicembre 1976, n. 874, che prevede che la quota di cui al predetto art. 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appaiono sulla relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1976;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 629, contenente variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977, con la quale è stata apportata una variazione in aumento al cap. 7081 (fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per la somma di L. 26.070.000.000, corrispondente alla quota variabile, a titolo di conguaglio, di cui all'art. 2 della legge n. 356/1976;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 281/1970;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 5 aprile 1977;

Vista la delibera C.I.P.E. del 6 aprile 1977, con la quale è stata ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano la quota fissa di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, per l'esercizio finanziario 1977;

Vista la delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1977, con la quale è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano la somma di L. 26.070.000.000, assumendo gli stessi criteri e gli stessi parametri adottati per la ripartizione dei fondi di cui alla delibera del 6 aprile 1977;

Ritenuto che nella ripartizione della predetta somma tra le regioni a statuto ordinario e speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome della disponibilità di L. 26.070.000.000 al fine di completare l'erogazione, per l'anno finanziario 1977, delle risorse destinate alle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di L. 26.070.000.000, iscritta al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, è così determinata:

| Regioni e provincie autonome | Lire |
|---|---|
| Trento | 244.528.000 |
| Bolzano | 277.324.000 |
| Valle d'Aosta | 346.462.000 |
| Piemonte | 1.140.832.000 |
| Lombardia | 1.729.579.000 |
| Veneto | 1.086.563.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 507.044.000 |
| Liguria | 585.819.000 |
| Emilia-Romagna | 1.093.072.000 |
| Toscana | 964.077.000 |
| Umbria | 543.003.000 |
| Marche | 696.399.000 |
| Lazio | 1.354.154.000 |
| Abruzzo | 1.195.231.000 |
| Molise | 872.259.000 |
| Campania | 3.304.529.000 |
| Puglia | 2.520.587.000 |
| Basilicata | 1.152.642.000 |
| Calabria | 1.870.731.000 |
| Sicilia | 3.108.769.000 |
| Sardegna | 1.476.396.000 |
| Totale | 26.070.000.000 |

Art. 2.

La spesa di L. 26.070.000.000, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1977*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 298*

**(12040)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina della imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

**(11851)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

**Autorizzazione alla società « Audifid-Auditing fiduciaria di revisione e controllo S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Audifid-Auditing fiduciaria di revisione e controllo S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Audifid-Auditing fiduciaria di revisione e controllo S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1977

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

(11931)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

**Trasferimento da Parma a Milano della sede legale della società « C.G.F. - Consulenze gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1976, con il quale la società « C.G.F. - Consulenze gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Parma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione del 2 marzo 1977 adottata nella forma di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Milano, nonchè la comunicazione-istanza in data 4 marzo 1976;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 30 novembre 1976, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « C.G.F. - Consulenze gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », per i motivi in premessa, è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Milano anzichè Parma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1977

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

(11871)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese;

Considerato che il perito agrario Bruno Casoli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura, è deceduto;

Vista la nota n. 2454 del 12 ottobre 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dott. Riccardo Speroni in sostituzione del perito agrario Bruno Casoli, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Riccardo Speroni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del perito agrario Bruno Casoli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

*Il Ministro:* ANSELMI

(11928)

# COMUNITÀ EUROPEE

## Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2237/77 della commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

*Pubblicato nel n.* L 263 *del* 17 *ottobre* 1977.

**(89/C)**

Regolamento (CEE) n. 2238/77 della commissione, dell'11 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2239/77 della commissione, dell'11 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2240/77 della commissione, dell'11 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2241/77 della commissione, dell'11 ottobre 1977, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2242/77 della commissione, dell'11 ottobre 1977, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

*Pubblicati nel n.* L 259 *del* 12 *ottobre* 1977.

**(90/C)**

Regolamento (CEE) n. 2243/77 del consiglio, dell'11 ottobre 1977, relativo al divieto di pesca di merluzzo norvegese.

Regolamento (CEE) n. 2244/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2245/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2246/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2247/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2248/77 della commissione, dell'11 ottobre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2249/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2250/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2251/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2252/77 della commissione, del 12 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 260 *del* 13 *ottobre* 1977.

**(91/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente la cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 24 novembre 1972.**

Il giorno 15 ottobre 1977, ha avuto luogo in Djakarta lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente la cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 24 novembre 1972.

In base all'art. 11 l'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 1977.

**(12011)**

**Entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra l'Italia e il Canada inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, firmato ad Ottawa il 29 ottobre 1974.**

Il giorno 2 novembre 1977, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra l'Italia ed il Canada inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, firmato ad Ottawa il 29 ottobre 1974, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio 1977, n. 347, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 giugno 1977.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 1977.

**(12012)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

*A* 364 del 14 ottobre 1977 relativa alle assegnazioni di valuta a residenti per viaggi all'estero a scopo di turismo, affari, studio e cura.

*A* 365 del 15 ottobre 1977 relativa alle esportazioni ed importazioni di biglietti di Stato e/o di banca italiani.

**(12045)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (cattedra di diritto commerciale).**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diritto commerciale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(12044)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

**Corso dei cambi dell'11 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 878,55 | 878,55 | 878,50 | 878,55 | — | 878,50 | 878,65 | 878,55 | 878,55 | 878,55 |
| Dollaro canadese . | 791,40 | 791,40 | 791,50 | 791,40 | — | 791,35 | 791,60 | 791,40 | 791,40 | 791,40 |
| Franco svizzero . | 397,17 | 397,17 | 396,80 | 397,17 | — | 397,15 | 396,95 | 397,17 | 397,17 | 397,15 |
| Corona danese . | 142,99 | 142,99 | 143,18 | 142,99 | — | 142,95 | 143,02 | 142,99 | 142,99 | 143 — |
| Corona norvegese . | 160,13 | 160,13 | 160,10 | 160,13 | — | 160,10 | 160,14 | 160,13 | 160,13 | 160,15 |
| Corona svedese . | 183,14 | 183,14 | 183,30 | 183,14 | — | 183,10 | 183,15 | 183,14 | 183,14 | 183,15 |
| Fiorino olandese . | 360,89 | 360,89 | 361,10 | 360,89 | — | 360,85 | 360,95 | 360,89 | 360,89 | 360,90 |
| Franco belga | 24,797 | 24,797 | 24,80 | 24,797 | — | 24,75 | 24,81 | 24,797 | 24,797 | 24,80 |
| Franco francese | 180,22 | 180,22 | 180,10 | 180,22 | — | 180,20 | 180,06 | 180,22 | 180,22 | 180,20 |
| Lira sterlina . | 1598,10 | 1598,10 | 1599,50 | 1598,10 | — | 1598,05 | 1598,10 | 1598,10 | 1598,10 | 1598,10 |
| Marco germanico . | 390,62 | 390,62 | 390,40 | 390,62 | — | 390,60 | 390,50 | 390,62 | 390,62 | 390,60 |
| Scellino austriaco . | 54,838 | 54,838 | 54,85 | 54,838 | — | 54,80 | 54,815 | 54,838 | 54,838 | 54,85 |
| Escudo portoghese | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | — | 21,60 | 21,60 | 21,65 | 21,65 | 21,65 |
| Peseta spagnola | 10,569 | 10,569 | 10,57 | 10,569 | — | 10,55 | 10,573 | 10,569 | 10,569 | 10,56 |
| Yen giapponese | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | — | 3,55 | 3,566 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |

**Media dei titoli dell'11 novembre 1977**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . | 77,500 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99,575 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) . . | 95,925 |
| » 5 % (Ricostruzione) . . . . . . | 98,150 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) . . . | 100,025 |
| » 5 % (Città di Trieste) . . . . . . | 95,875 |
| » 5 % (Beni esteri) . . . . | 95,850 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . | 83,450 |
| » 5,50 % » » 1968-83 . . . | 79,350 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . . . | 75,700 |
| » 6 % » » 1970-85 . . . | 75,575 |
| » 6 % » » 1971-86 . . . | 73,825 |
| » 6 % » » 1972-87 . . . | 71,100 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90 . . . . | 80,375 |
| » 9 % » » 1976-91 . . . . | 80,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 . . . . | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 . . . . | 90,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . . . | 97,700 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . . | 92,900 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . . | 86,400 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) . . | 76,400 |
| » poliennali 7 % 1978 . . . . . . . | 98,125 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 94,600 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 92,750 |
| » » 9 % 1980 . . . . . . | 92 — |
| » » 10 % 1981 . . . . . . | 92,100 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi dell'11 novembre 1977**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 878,60 |
| Dollaro canadese . | 791,50 |
| Franco svizzero | 397,06 |
| Corona danese . | 143,005 |
| Corona norvegese . | 160,135 |
| Corona svedese . | 183,145 |
| Fiorino olandese | 360,92 |
| Franco belga . | 24,803 |
| Franco francese | 180,14 |
| Lira sterlina . | 1598,10 |
| Marco germanico . | 390,56 |
| Scellino austriaco | 54,826 |
| Escudo portoghese . | 21,625 |
| Peseta spagnola | 10,571 |
| Yen giapponese | 3,568 |

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «443-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Catelan Renato, in Vicenza, via Burci n. 13, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «443-VI» ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

**(11884)**

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montecchio Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 13 settembre 1977, n. 2872 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4404/4261 nella seduta del 19 ottobre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), adottato con deliberazione del consiglio comunale 26 giugno 1974, n. 111.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(11892)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a ventisei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1977, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 203, con il quale è stato indetto un concorso a ventisei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Considerato che nel termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono state presentate soltanto due domande;

Ritenuto che l'esiguo numero dei partecipanti non consente la necessaria selezione fra i concorrenti;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono motivi di interesse pubblico per la riapertura dei termini del concorso di cui sopra per consentire la partecipazione allo stesso di eventuali altri candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la nomina di ventisei agenti di cambio presso la borsa valori di Roma, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 30 marzo 1977, è riaperto per ulteriori trenta giorni a decorrere da quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1977

*Il Ministro:* STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *ottobre* 1977
*Registro n.* 22 *Tesoro, foglio n.* 330

**(11894)**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Concorso, per esame-colloquio, a tredici posti di bibliotecario in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva riservato agli assistenti universitari ordinari.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso, per esame-colloquio, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Accertato che alla data del 30 novembre 1976 risultavano disponibili centotrentotto posti nel predetto ruolo e che, nel limite di un decimo di tali posti, devono essere messi a concorso tredici posti nella qualifica di bibliotecario in prova;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a tredici posti di bibliotecario in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva di cui alla tabella I, 5, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di storia medioevale e moderna; paleografia e diplomatica; biblioteconomia e bibliografia; storia del diritto italiano, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

*Presentazione delle domande - Termini e modalità*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a)* le proprie generalità;

*b)* la data ed il luogo di nascita;

*c)* il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*d)* l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

1) certificato di servizio, rilasciato dal rettore, da cui risulti che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni quale assistente universitario ordinario ad una delle cattedre indicate nell'art. 1 del presente bando;

2) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

*Esame-colloquio*

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

*a*) elementi di paleografia con prova pratica;

*b*) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

*c*) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica;

*d*) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, i servizi e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame almeno venti giorni prima di quello in cui devono presentarsi.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 5.

*Titoli di preferenza*

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 4, i documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

*Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori*

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nell'esame-colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

2) certificato medico su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, nel quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica all'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere citati gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

*Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio*

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

*Il Ministro*: PEDINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *ottobre* 1977
*Registro n.* 14 *Beni culturali, foglio n.* 339

**(11863)**

---

# AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova del ruolo del personale della carriera esecutiva**

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

*B*) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

*b*) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

*C*) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*D*) Avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcune delle cause che ne impediscano il possesso.

*E*) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

*F*) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

*G*) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

*l*) il domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

*a*) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 4;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e)* diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*f)* certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*g)* documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*h)* copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* ed *f)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e), f)* e *h)*.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da una prova scritta, da una prova pratica di dattilografia e da un colloquio.

La prova scritta consiste in un componimento di italiano.

La prova pratica consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

*a)* diritti e doveri dell'impiegato;

*b)* nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

*c)* nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica di dattilografia ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ognuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova di dattilografia e nel colloquio.

*La prova scritta avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 4 febbraio 1978 con inizio alle 8,30 e dovrà svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora, nel giorno e presso la sede indicata per sostenere la prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerli.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

La commissione esaminatrice si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova di dattilografia può essere aggregato alla commissione un membro aggiunto, con voto consultivo.

I componenti della commissione, il segretario ed eventualmente il membro aggiunto saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito. Salvo sopravvenute esigenze di servizio, le sedi di destinazione saranno gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 2 agosto 1977

*L'Avvocato generale f.f.:* DI CIOMMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* 1977
*Registro n.* 7 *Presidenza, foglio n.* 209

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattilografata)

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale* - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

. . l . . sottoscritt. . residente (oppure domiciliato) a . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammess . . al concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 2 agosto 1977.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

*a*) è nat. . a . . . . . il giorno . mese . . . anno . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

*b*) è cittadino italiano;

*c*) è iscritt. . nelle liste elettorali di . . . . . . oppure (2);

*d*) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . (3);

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . .

*f*) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . (4);

*g*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5);

*h*) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data, . . . .

Firma . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni ., c.a.p. . . ., telefono . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità e l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(12013)

---

## OSPEDALE «DEI BIANCHI - V. EMANUELE III» DI CORLEONE

### Concorso a posti di personale sanitario medico

E' in detto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di analisi e microbiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(12020)

---

## SPEDALI RIUNITI «S. MARIA SOPRA I PONTI» DI AREZZO

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pneumologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(12106)

---

## OSPEDALE DI MILAZZO

### Concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(12107)

---

## OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

### Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale addetti al servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(12108)

---

## OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

### Concorso ad un posto di aiuto-capo del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto-capo del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(12110)

## OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI COMISO

**Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modaltà di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e carredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato alla pag. 7193 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 270 del 4 ottobre 1977.

**(12105)**

## OSPEDALE CIVILE « S. MAURO ABATE » DI COLORNO

**Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Colorno (Parma).

**(12027)**

## OSPEDALE CIVILE DI AGNONE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

**(12026)**

## OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

**Concorso ad un posto di assistente di medicina**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

**(12024)**

## OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

**(12025)**

## OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della sezione di malattie infettive;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

**(12028)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773140)